

- b) l'adeguamento non è applicato per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione.

La somma degli importi di cui all'articolo 45 *quinquies*, paragrafo 4, lettera a), della presente direttiva e all'articolo 12 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione non è inferiore alla somma degli importi di cui all'articolo 45 *quinquies*, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva e all'articolo 12 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013.».

---

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 58 del 29 luglio 2019)

20CE1775


---

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2020-GUE-085) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



€ 28,00

